

Proc. Unit n. 237-1/2024.

TRIBUNALE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente
dott. Sergio Centaro	Giudice
dott.ssa Laura Messina	Giudice– rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt. 284 comma 2^a e ss. CCII, (iscritto al n. 283-1/2023) nei confronti della **ditta GRASSO FILIPPO**, (C.F. GRSFPP92H05C351E – P.IVA 05566940879) con sede in Catania, nella Via S. G. Galermo n. 298, in persona del Sig. GRASSO FILIPPO (C.F. GRSFPP92H05C351E) residente in Catania (CT) nella Via Goito n. 8, rappresentata e difesa, dall'Avvocato Antonino Villardita, cod. fisc. VLLNNN93M25M088M e dall'Avvocato Valeria Crispi, del Foro di Catania, cod. fisc. CRSVLR90B51C351M;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

visto il ricorso proposto dalla **Cristiano di Thiene S.p.A.**, con sede in Thiene (VI), Viale del Lavoro, nr. 25, Cod. Fisc. e Partita Iva 00721940245, in persona del presidente ed amministratore delegato e come tale legale rappresentante pro tempore, Sig. Armando Sperotto, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Orazio Marinali nr. 87, presso e nello Studio Legale Morgia e Associati società tra avvocati a responsabilità limitata, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Santagata del Foro di Vicenza, Cod. Fisc. SNT LSS 76B58 L378P e dall' Avv. Mattia Morgia, del Foro di Vicenza, cod. fisc. MRG MTT 90M11 C351T;

rilevato che all'udienza fissata per la comparizione del debitore, è comparso il difensore della ditta Grasso, rilevando il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in quanto "*creditore di una somma di denaro pari ad € 37.639,81 oltre interessi moratori pari ad € 683,19, e, quindi, per il totale pari ad € 38.323,00*", inferiore alla soglia di € 50.000 prevista per legge; rilevato che l'art. 268 del D.lgs. 12-01-2019, n. 14 prevede che "*non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila (€ 50.000,00)*";

rilevato che l'importo di € 50.000 risulta ampiamente superato come può evincersi dalla documentazione depositata da ADER (che attesta l'esistenza di cartelle emesse per l'importo di € 35.715,77) nonché dall'INPS;

ritenuto che – alla luce della documentazione allegata al ricorso e delle stesse allegazioni della ditta resistente – emerge lo stato di insolvenza in cui versa la ditta GRASSO FILIPPO e che



sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione come da istanza (reiterata a verbale innanzi al giudice delegato) del suddetto creditore; ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'avv. Marco Pulvirenti;

P.Q.M.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

nei confronti della **ditta GRASSO FILIPPO**, (C.F. GRSFPP92H05C351E – P.IVA 05566940879) con sede in Catania, nella Via S. G. Galermo n. 298, in persona del Sig. GRASSO FILIPPO (C.F. GRSFPP92H05C351E) residente in Catania (CT) nella Via Goito n. 8;

ORDINA, alla suddetta debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;

dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della ditta debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico (ove siano presenti nel patrimonio beni immobili e beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e la pubblicazione nel registro delle imprese;

la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei confronti degli stessi, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure; che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione.



La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della parte ricorrente, alla ditta debitrice, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania in data 3/10/2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione.

Il Giudice Delegato
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

